

Osservazioni in merito alla proposta di Piano Faunistico Regionale 2017, presentato in data 17 febbraio 2017.

Il Piano Faunistico-venatorio regionale è lo strumento di pianificazione che definisce le linee di programmazione, su tutto il territorio regionale, per una corretta gestione della fauna selvatica e del prelievo venatorio, affinché siano compatibili con le attività antropiche, l'Agricoltura in particolare e la sicurezza stradale.

Pertanto, a nostro giudizio, con l'approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale si dovrebbero creare le condizioni per attuare un'omogenea ed equilibrata gestione della fauna sull'intero territorio regionale, con particolare attenzione alla valorizzazione e salvaguardia delle attività agricole e zootecniche.

Occorre evitare che inefficienze gestionali provochino sui vari territori presenze faunistiche insopportabili, in primo luogo rispetto alle attività agricole, ma anche nei confronti dell'equilibrio ambientale stesso.

Il Piano Faunistico-venatorio regionale deve quindi prevedere, per tutte le aree, siano esse ATC, Parchi, Oasi, ZRC, o Rifugi, chiari strumenti di verifica e controllo delle regole e degli obiettivi, affinché tutti i soggetti deputati alla gestione si sentano veramente obbligati e impegnati al raggiungimento degli obiettivi indicati.

Lo stesso piano deve anche indicare con estrema chiarezza, precisione e tempismo, i provvedimenti e le azioni da mettere immediatamente in campo, nel caso di comportamenti non in linea con le indicazioni di Piano.

Le Imprese Agricole hanno già subito gli effetti negativi dei disallineamenti tra gli indirizzi della programmazione e la gestione reale sui territori, pagando gli effetti devastanti di presenze faunistiche insopportabili a cui nessuno sino ad ora ha posto rimedio.

Dalla lettura del documento, si evidenziano obiettivi sufficientemente chiari e quindi condivisibili, ma non altrettanto espliciti e definiti sono i tempi e gli strumenti che si attiveranno per riportare in equilibrio situazioni e territori che non raggiungono gli obiettivi indicati.

Per quanto riguarda l'attività di **prevenzione** le risorse previste dal PSR sono, come noto, già esaurite; conseguentemente si ritiene indispensabile che ogni anno, a partire dal corrente 2017, il bilancio regionale destini le risorse necessarie per dare continuità a una costante puntuale azione di prevenzione, utilizzando modalità e strumenti il più semplificati e rapidi possibile.

In particolare per quanto attiene agli ambiti protetti e per le specie protette, deve preliminarmente essere definito chi è il soggetto che deve provvedere alla fornitura dei mezzi di prevenzione.

Allo stato attuale i soli bandi PSR non risolvono il problema.

Anche la puntuale e tempestiva esecuzione dei piani di controllo dovrà essere considerata intervento di prevenzione ai fini del riconoscimento del danno. Agli agricoltori, o loro famigliari e coadiuvanti, muniti di licenza di caccia deve essere consentita l'attività di autodifesa, oltre che per il cinghiale, anche per il controllo dello storno, piccione, corvidi e cormorano.

Per quanto riguarda quest'ultima specie cogliamo l'occasione per richiedere alla Regione la modifica urgente dei periodi di abbattimento in controllo di tale specie. In particolare per il territorio di competenza della città metropolitana di Bologna dove viene limitato al periodo 15 dicembre al 15 marzo, che come è noto è il periodo di minor rischio di predazione.

Sempre al fine di rendere più efficienti le azioni di controllo (corvidi, piccione, storno e cinghiale), si ritiene opportuno costituire, di concerto con la Polizia Provinciale e su base territoriale (ad es. per ATC), un albo aggiornato e fruibile dei soggetti abilitati a cui anche le aziende agricole possano indirizzarsi per attivare nel minor tempo possibile le azioni di controllo.

Occorre inoltre con urgenza, definire il nuovo regolamento regionale che regola i criteri per l'erogazione dei **contributi all'indennizzo dei danni**, in coerenza con la normativa comunitaria, senza penalizzare gli agricoltori che, come più volte abbiamo avuto occasione di affermare, nei confronti della fauna, cacciabile o protetta, nulla possono fare.

In via prioritaria, anche in ragione del poco tempo a disposizione, si sono analizzati gli aspetti connessi alle specie e agli istituti che hanno un impatto maggiore sull'agricoltura e sugli agricoltori e di cui si elencano le seguenti osservazioni e proposte che seguono

Pianificazione delle azioni gestionali per la fauna.

Fauna stanziale

Il paragrafo 2.4 propone gli obiettivi di pianificazione della lepre. Alla luce dei danni che tale specie arreca alle produzioni agricole si osserva che la proposta di procedere con le operazioni di cattura solo in presenza di densità superiori ai 20 capi/100 ettari appare inopportuna. Particolarmente nelle aree dove sono presenti colture ortofrutticole e di particolare pregio una tale densità potrebbe determinare, con elevate probabilità, ingenti danni tali da aumentare il già elevato importo che nelle ZRC è riconosciuto. Conseguentemente si richiede di ridurre la densità indicata oltre la quale è possibile fare le catture.

Inoltre si ritiene condivisibile la proposta di avviare la sperimentazione di un modello gestionale in cui ogni ATC individuerà al suo interno almeno un distretto a gestione della lepre. Allo scopo di agevolare l'applicazione di questa indicazione, così come di altre proposte, si considera opportuno prevederne una graduale applicazione per non creare insormontabili difficoltà organizzative agli organi direttivi degli ATC.

Ungulati

Al riguardo è necessario evidenziare che nonostante le attività gestionali e di prevenzione attuate, non si è riusciti sino ad ora a ridurre e contenere in modo significativo i danni alle produzioni agricole.

E' necessario individuare una modalità sistematica di verifica e mantenimento delle densità territoriali, in particolare nei casi di persistenti danni agricoli. Occorre fissare con maggior incisività e chiarezza le densità massime previste, prevedendole sui valori minimi proposti dalla carta delle vocazioni faunistiche e su queste calibrare i piani di prelievo, ricorrendo quando necessario anche ad azioni di controllo in tutti i comprensori.

Come previsto per il cinghiale, deve essere previsto anche per gli altri ungulati, quale strumento aggiuntivo di gestione, per mettere in atto soluzioni rapide, la possibilità da parte dei singoli agricoltori, anche tramite le Organizzazioni Professionali Agricole di appartenenza, di effettuare segnalazioni della presenza degli esemplari di ungulati nei fondi di proprietà o in conduzione. Tali segnalazioni diventano fondamentali nelle aree a bassa e nulla vocazione.

Cinghiale

Si condivide la proposta di fissare obiettivi non conservativi nei comprensori 1 e 2. Per dare maggiore valenza a questo importante traguardo sarebbe opportuno, a nostro avviso, stabilire un limite temporale, eventualmente differenziato, entro il quale tale obiettivo deve essere raggiunto. In mancanza di ciò deve necessariamente avviarsi l'attività di controllo sulla specie con il coordinamento della polizia provinciale.

Il raggiungimento o meno dell'obiettivo proposto è determinato dall'entità dei danni che continuano a essere richiesti e che sono riconosciuti, definendo soglie differenziate nei distretti in base alla loro collocazione nei diversi comprensori (5-26-11 €/Kmq). Si conviene con questa indicazione ma si propone di ridurre il limite indicato di 26 € (Comprensorio 2) a non più di 20 €.

I piani di limitazione numerica, devono essere regolarmente effettuati quali strumenti di gestione, in modo particolare nelle aree sottratte all'esercizio venatorio

Si chiede di precisare meglio quanto riportato a fine pag. 32, paragrafo 2.5, del piano proposto. Non ci appare chiaro, in particolare, il significato della frase “Diversamente, laddove la gestione avvenga in modo non coordinato, senza la collaborazione degli addetti, nella totale o parziale inosservanza degli obiettivi fissati dalle Norme e Piani di settore (incluso il presente), si può far ricorso al controllo numerico delle popolazioni di cinghiale per sopperire alle inefficienze gestionali dei Soggetti preposti, assumendone in questo modo ruolo e funzioni.”

Occorre potenziare la caccia di selezione su tutti i territori prevedendo anche misure punitive in presenza di azioni ostruzionistiche a tale forma di prelievo.

Tra le misure da utilizzare per realizzare il controllo numerico della specie riteniamo indispensabile mantenere l'attività di autodifesa esercitata dagli agricoltori, o loro famigliari, muniti di licenza di caccia. Quest'azione, oltre a mitigare notevolmente gli impatti nelle aziende in cui il conduttore la esercita, funziona anche come deterrente e stimolo nei confronti dei cacciatori e controllori.

Dalla lettura del Piano non si evince con chiarezza il sistema di gestione che gli ATC dovranno/potranno adottare per l'assegnazione dei territori alle squadre/gruppi di girata, tantomeno il livello di mobilità delle stesse (rotazione).

Per rendere più efficace l'azione di riduzione delle presenze dei cinghiali, almeno nei comprensori 1 e 2, si propone che gli ATC assegnino le squadre/gruppi di girata adottando il principio della rotazione annuale non prima del mese di agosto, non solo all'interno del distretto ma anche tra i distretti.

In ultimo cogliamo l'occasione per ribadire che sempre allo scopo di rendere più efficace l'azione di generale contenimento del cinghiale occorrerà provvedere alle necessarie modifiche regolamentari e normative per permettere anche al cacciatore abilitato di poter prelevare il cinghiale in forma singola, almeno nei comprensori 1 e 2.

Capriolo, daino e cervo

Anche le altre specie di ungulati, capriolo, daino e cervo, si sono ormai insediate e ampiamente consolidate sull'intero territorio regionale, determinando conflitti rilevanti con le attività agricole, specie in alcune realtà provinciali.

La programmazione delle presenze deve necessariamente tenere conto delle pressioni esercitate e della coabitazione manifestata e illustrata nella fig. 2.6.2 a pag. 36. A nostro parere è necessario fissare con maggior incisività e chiarezza le densità massime previste prevedendole sui valori minimi proposti dalla carta delle vocazioni faunistiche e su queste calibrare i piani di prelievo,

ricorrendo quando necessario anche ad azioni di controllo in tutti i comprensori. Nel comprensorio 1 il valore di densità deve essere pari a zero.

Pianificazione dell'assetto territoriale e previsioni gestionali

Per quanto riguarda la pianificazione dell'assetto territoriale e le previsioni gestionali s'individuano diverse criticità.

S'inizia dall'articolata **rete dei siti natura 2000** dove si sono evidenziati alcuni vincoli recentemente introdotti dalle Misure di Conservazione e Piani di Gestione che possono ridurre l'efficacia delle azioni gestionali (prelievo venatorio e piani di controllo) finalizzate al contenimento del cinghiale e degli impatti che quest'ungulato provoca alle produzioni agricole. Nei 53 SIC e 21 SIC-ZPS individuati, dei 158 che interessano la Regione, sono stati selezionati i contenuti vincolanti ritenuti in grado di compromettere in modo significativo l'efficacia delle azioni gestionali previste nei confronti del cinghiale.

Conseguentemente sono “forniti suggerimenti per eventuali modifiche” alle stesse Misure specifiche di conservazione o piani di gestione.

Le scriventi ritengono tale formulazione ampiamente inadeguata per intervenire con efficacia e rapidità allo scopo di ridurre il rischio di danni.

Non è possibile continuare a mantenere l'attuale dualismo nella gestione delle politiche ambientali e faunistiche-venatorie; la Regione deve avere un'unica politica gestionale al riguardo.

Considerato che il piano faunistico deve essere approvato dall'assemblea legislativa regionale le indicazioni in esso contenute devono imporre a tutti i gestori, privati e pubblici, le eventuali modifiche regolamentari che contrastano con il piano faunistico che si va ad approvare.

Pertanto si chiede di modificare la frase richiamata con una più perentoria che non permetta a nessuno rinvii, o peggio elusioni.

Passando alle **aree Protette Regionali e Interregionali** (Parchi, Oasi, Riserve regionali), nel convenire con i principi enunciati, le scriventi osservano, anche in questo caso, che occorre utilizzare termini più perentori e indicare i tempi entro i quali è necessario “mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione per contribuire a un'efficace gestione degli ungulati che si rendono protagonisti d'impatti non sostenibili alle attività antropiche, cinghiale *“in primis.”*”

Si ritiene di fondamentale importanza autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria, in tutte le aree contigue dei Parchi, ove non sia ancora stata avviata, in convenzione con gli ATC.

Specialmente per quanto riguarda gli ambiti posti nei Comprensori Faunistici 1 e 2 ed in presenza di situazioni di danno alle coltivazioni, il controllo delle popolazioni di ungulati dovrà riguardare non solo il cinghiale, ma anche il capriolo, in primo luogo.

Così come per “l’avvio dell’attività venatoria nell’area contigua del Parco regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa, ecc.”, riteniamo che la situazione di emergenza che da troppi anni persiste in alcune aree della nostra regione a causa dell’abnorme presenza degli ungulati, cinghiale in particolare, necessiti d’interventi straordinari e risolutivi, da parte di tutti i soggetti gestori che devono avere piena consapevolezza della gravità e pericolosità, anche sociale, che il problema ha purtroppo assunto.

Riguardo alle Oasi, allo scopo di semplificare la gestione del territorio, si conviene sulla proposta di procedere a una loro ripermimetrazione quando si sovrappongono parzialmente ad aree protette regionali e a una revoca del vincolo per quelle Oasi incluse totalmente. Così come si concorda, per quanto riguarda le eventuali nuove istituzioni nei Comprensori Faunistici 2 e 3, che dovranno essere valutate attentamente e la loro estensione massima non dovrà superare i 150 ettari con un tasso di boscosità inferiore al 20% della SASP totale.

In merito alle **ZRC** ci si limita a evidenziare che i danni arrecati alle coltivazioni agricole devono essere celermente e integralmente risarciti, diversamente verrà meno l’adesione degli agricoltori nell’istituzione e/o conferma di tali istituti.

Contestualmente deve preliminarmente essere definito chi è il soggetto che deve provvedere alla fornitura dei mezzi di prevenzione. Dei fondi del PSR si è già detto come dell’esigenza di continuare a pubblicare bandi annuali per finanziare l’acquisto di mezzi di prevenzione.

Resta che, in particolare nelle ZRC, le coltivazioni agricole richiedono periodiche e continue attività di prevenzione il cui onere non può ricadere sui soli agricoltori.

Si condivide la linea indicata nel piano faunistico (pag. 78) ove la gestione delle ZRC deve essere affidata, in convenzione anche onerosa o in altra forma, agli ATC che beneficiando della fauna riprodottasi dovrebbero farsi carico, oltre che degli oneri della tabellazione e relativa manutenzione, degli oneri della prevenzione e del risarcimento dei danni delle specie oggetto delle catture (lepri e fagiani) e degli oneri della gestione presenti, qualora rientrino nella convenzione che dovrà essere adeguatamente valutata, anche in applicazione dell’art. 23 L. R. n.8/94 e s.m.i.

Nelle ZRC deve comunque essere monitorata e mantenuta, tramite catture ed appositi censimenti, una densità delle due specie principali, ossia lepre e fagiano, che non determini situazioni di elevata compromissione delle produzioni agricole, distribuendo il catturato nei territori di gestione ove tali

specie sono carenti. Parimenti al riguardo del capriolo, che dovrà essere puntualmente gestito o controllato.

In particolar modo, si riporta quanto esposto a pag. 79 “le ZRC risultano sede del 30% degli eventi di danneggiamento nel periodo 2010-14 e del 22% del totale degli interventi di mitigazione degli impatti da fauna sulle attività agricole. Si localizzano all’interno di ZRC oltre il 60% dei danni da lepre e fagiano, quasi il 50% dei danni da capriolo.

Non può essere che un ambito territoriale per anni non sia gestito e gli agricoltori che vi rientrano rimangano in balia degli eventi; non sapere a chi rivolgersi per richiedere i mezzi per la prevenzione e vedersi negato il diritto al risarcimento del danno perché non hanno provveduto alla prevenzione!.

Potrebbe rilevarsi molto utile infine per contenere il rischio di danni la possibile sospensione temporaneamente del vincolo di protezione nel periodo 1 febbraio-15 marzo di ogni anno, allo scopo di consentire il solo prelievo selettivo degli ungulati.

Le **Zone di rifugio** si caratterizzano per i requisiti descritti dalla normativa di transitorietà ed urgenza.

Nel corso degli anni tale strumento è diventato parte della gestione ordinaria per l’estrema comodità di istituzione, in alcuni territori ne viene fatto un utilizzo eccessivo con conseguenze negative per le attività agricole, molto simili alle ZRC.

E’ necessario ridurre numericamente, dove eccedenti e non in linea con le finalità normative, le Zone di rifugio attualmente presenti.

La gestione delle Zone di rifugio, almeno per quelle richieste dagli ATC, in quanto interessati alla fauna riprodotta, deve essere a loro affidata, in convenzione o in altra forma e conseguentemente dovranno farsi carico degli oneri gestionali, compresi quelli della prevenzione, anche in applicazione dell’art. 23 L. R. n. 8/94 e s.m.i..

Analoga considerazione si può fare per le **aree di rispetto** istituite ai sensi dell’art. 22 bis delle legge regionale. In aree dove sono presenti gli ungulati, cinghiale in particolare, laddove si ravvisa la motivata necessità di istituirle, deve essere assicurata l’attività di prelievo di tali specie.

In merito agli **istituti faunistici con finalità privata** ci preme evidenziare che tali ambiti siano da considerarsi una opportunità da preservare e valorizzare per le imprese agricole.

In tali ambiti si instaurano patti concreti e formali con gli agricoltori le cui proprietà sono incluse nel perimetro, secondo modalità basate su un rapporto immediato e diretto che riguarda sia la prevenzione che il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Necessita evidenziare la mole positiva dei miglioramenti e dei ripristini ambientali realizzati dagli ambiti privati di cui tutta la collettività beneficia.

L'art. 16 della L. N. n. 157/92 cita testualmente “le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'istituto nazionale della fauna selvatica (ora ISPRA), entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono: a) autorizzare l'istituzione di aziende faunistiche-venatorie; b) autorizzare L'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie,”.

La L. R. n. 8/94, capo V regola la costituzione delle diverse strutture territoriali d'iniziativa privata e, all'art. 43, prevede l'istituzione delle aziende venatorie, a norma dell'art. 16 della legge statale, rinviando con il comma 5 al piano faunistico – venatorio regionale la regolazione della loro densità, la collocazione e l'estensione massima. La Legge statale (art. 10 comma 5) fa rientrare nel limite definito del 15%, previsto all'art. 16, oltre alle AFV e ATV, anche i CPRFS. Conseguentemente si ritiene arbitrario e ingiustificato il limite indicato del 12% della SASP regionale per le AFV.

Se poi a questo si aggiunge la previsione di calare il richiamato limite del 12% nei singoli comprensori e nei diversi ATC ne consegue che in futuro l'istituzione di nuove AFV diventi oltre modo difficile dovendo superare un doppio “filtro di capacità” quantomeno complicato da definire e raggiungere.

Le aziende faunistiche si realizzano dove vi siano le condizioni, non solo ambientali ma anche sociali, per poterle fare.

Le scriventi richiedono pertanto che il limite fissato dalla Legge sia calcolato in ambito delle UTP oppure a livello dei singoli comprensori. Prevedere anche un limite a livello degli ATC e fissare perfino distanze minime obbligatorie tra AFV medesime e/o ambiti protetti, cosa che ora non è prevista, significherebbe, ripetiamo, introdurre un ulteriore impedimento all'istituzione, modifica e rinnovo di questi istituti.

Inoltre per le aziende agricole che andrebbero a ricadere in questi “corridoi” si creerebbero delle irragionevoli penalizzazioni.

Analogamente per quanto riguarda le ATV non si concorda con quanto proposto. A prescindere dalla percentuale di SASP regionale assegnata e dalla superficie allo scopo realmente utilizzata, evidenziamo che la L.N. tra i diversi criteri da utilizzare ne prevede uno (lettera b), comma 2) art. 16 che cita “.... ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismessi ...ecc.”.

E' evidente che nella nostra regione le aziende agricole che ricadono in aree di agricoltura svantaggiata si trovino in collina e montagna e conseguentemente si ritiene che la frase riportata a pag. 92 “si reputa necessario circoscrivere l'istituzione di eventuali nuove ATV al solo comprensorio 1.” sia da eliminare.

Le ATV sono iniziative imprenditoriali che non andrebbero demonizzate ma valorizzate se si vuole con coerenza permettere agli agricoltori, in particolare quelli che operano in zone svantaggiate, di creare opportunità di reddito che favoriscono il proseguo di attività agricole.

Anche per le ATV valgono le considerazioni avanzate per le AFV per quanto riguarda il calcolo delle superfici.

Rispetto alle proposte contenute nel paragrafo 3.3.3, Zone e campi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, si contesta la proposta di definirne la superficie nel limite del 1,5% della SASP regionale facendola rientrare nella percentuale del 15% riservata alla gestione privata. Arbitrariamente si arriva ad ipotizzare tale coefficiente, e si vuole ridurre così le superfici da destinare agli istituti privati. Tali zone, previste dalla L.N. n. 157/92, art. 10 comma 8, lettera e), rientrano nel territorio a gestione programmata della caccia. Pertanto si richiede che tali superfici siano tolte dal calcolo della percentuale destinata alla gestione privata.

In ultimo, per quanto riguarda i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale facciamo rilevare che, anche in questo caso, si tratta di iniziative imprenditoriali agricole che andrebbero incentivate e non limitate o condizionate da limiti di superfici che, particolarmente per queste attività, non trovano giustificazione. Si contesta la quantificazione della SASP regionale destinata all'istituzione di CPRFS allo 0,5% proponendo che questa, perlomeno, sia fissata all'1%.

Gli stessi fondi sottratti alla caccia non andrebbero ostacolati, in quanto il diritto dei proprietari/conduttori di creare piccoli ambiti protetti è compensato dall'onere che gli stessi si assumono per la prevenzione e gli eventuali risarcimenti dei danni, fatti salvi gli interventi di controllo, qualora necessari e fatti ricadere nella percentuale di superficie minima prevista per le zone di protezione di cui all'art. 10, comma 3 L.N.

In via generale le scriventi ritengono che stabilire a priori un limite massimo per i singoli istituti privati sia elemento fortemente limitante tale da determinare, di fatto, una preventiva riduzione delle superfici potenzialmente disponibili.

Ribadiamo quanto al riguardo già richiesto in precedenza. Il limite del 15% della SASP regionale sia assegnato alle UTP oppure ai comprensori e non sia preventivamente fissato per i singoli istituti; che per la loro istituzione richiedono il consenso pressoché unanime e periodicamente rinnovato degli agricoltori ivi inclusi.

Ci preme evidenziare infine un concetto per noi fondamentale riguardante gli ATC, non menzionati sul documento di pianificazione. A parere delle scriventi per garantire le necessarie tutele alle Aziende Agricole, gli ATC devono essere di dimensioni adeguate (anche economiche) per far fronte alle competenze che saranno chiamati a dover affrontare, dotati delle necessarie risorse professionali ed economiche per sostenere le responsabilità e gli oneri legati alla corretta gestione faunistica del territorio a loro affidato, agli interventi di miglioramento ambientale, agli oneri per la prevenzione e all'eventuale risarcimento dei danni. Gli stessi dovranno inoltre conservare l'attuale condizione di strutture associative di diritto privato.